

Rep. n. 12 del 18.06.2025
cl. 01.07/1.6.10

**ACCORDO DI VALORIZZAZIONE DELLA CRIPTA DEI SS. NAZARIO E CELSO
SOTTOSTANTE IL SANTUARIO DI N.S. DELLE GRAZIE AL MOLO A GENOVA
EX ART. 112 C. 4 DEL D. LGS. N. 42/2004**

TRA

**SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA
CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA E LA PROVINCIA DI LA SPEZIA**, (di
seguito "Soprintendenza"), rappresentata dal Soprintendente, arch. Cristina BARTOLINI,
domiciliata per la carica in Genova, via Balbi, 10 (C.F. 80031150107), d'ora in avanti Soprintendenza;

E

ARCIDIOCESI DI GENOVA -, rappresentata da Mons. Andrea Parodi, Legale Rappresentante
dell'Arcidiocesi di Genova, domiciliato per la carica in Genova, Piazza Matteotti, 4 (C.F.
PRDNR65D23D969V.), d'ora in avanti Arcidiocesi;

E

SANTUARIO NOSTRA SIGNORA DELLE GRAZIE AL MOLO – rappresentata da don Davide
Ricci, Legale rappresentate, domiciliato per la carica in Genova, Santuario di Nostra Signora delle
Grazie al Molo, piazza delle Grazie (C.F. 80014170106), d'ora in avanti Santuario;

congiuntamente definiti nel prosieguo "le Parti" ovvero "i soggetti sottoscrittori".

PREMESSO CHE

- l'art. 6 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" dispone:

"1. La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale. In riferimento al paesaggio, la valorizzazione comprende altresì la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, ovvero la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati. 2. La valorizzazione è attuata in forme

compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze. 3. La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale”;

- l'articolo 111 del decreto legislativo n. 42/2004, nel definire le attività di valorizzazione, stabilisce che:

"1. Le attività di valorizzazione dei beni culturali consistono nella costituzione ed organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali, finalizzate all'esercizio delle funzioni ed al perseguimento delle finalità indicate all'articolo 6. A tali attività possono concorrere, cooperare o partecipare soggetti privati. 2. La valorizzazione è ad iniziativa pubblica o privata. 3. La valorizzazione ad iniziativa pubblica si conforma ai principi di libertà di partecipazione, pluralità dei soggetti, continuità di esercizio, parità di trattamento, economicità e trasparenza della gestione. 4. La valorizzazione ad iniziativa privata è attività socialmente utile e ne è riconosciuta la finalità di solidarietà sociale";
- l'articolo 112, comma 1 del decreto legislativo n. 42/2004, in merito alle attività di valorizzazione in relazione a beni culturali di pertinenza pubblica, sancisce che “Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali assicurano la valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi indicati all'articolo 101, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente codice; e che tra gli istituti e i luoghi di cultura suindicati sono necessariamente ricompresi, ai sensi del comma 2, lett. d e f, **le aree archeologiche e i complessi monumentali**;
- l'articolo 112, comma 4 del decreto legislativo n. 42/2004 prevede che le attività di valorizzazione si effettuino attraverso una fase strategica, nella quale “Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali stipulano accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica”;

CONSIDERATO CHE

- la Cripta dei SS. Nazario e Celso del complesso monumentale del Santuario di N.S. delle Grazie al Molo, collocata nel cuore dell'antica area urbana genovese, rappresenta all'interno del contesto ligure un raro esempio di architettura protoromanica con significativi indizi archeologici di una sua fondazione in epoca precedente, tradizionalmente legati alle origini e alla diffusione del cristianesimo in Liguria;
- il sito, già oggetto di precedenti ricerche archeologiche seppur parziali e prive di adeguata documentazione, per il suo notevole interesse culturale è da tempo inserito all'interno dei percorsi di visita del centro storico genovese;
- la Soprintendenza, in considerazione di quanto sopra accennato, ha richiesto e ottenuto un finanziamento straordinario di importo pari a Euro 145.000,00 all'interno del Piano gestionale “Spese per le indagini e le attività finalizzate alla tutela delle aree e delle zone di interesse

archeologico” – a.f. 2024, impiegato nell’esecuzione dei lavori di scavo archeologico, messa in sicurezza e valorizzazione della Cripta dei SS. Nazario e Celso;

- sulla base dagli stretti e consolidati rapporti di collaborazione con la Soprintendenza finalizzati alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale ecclesiastico, l’Arcidiocesi e il Santuario hanno accolto con favore il progetto di studio, messa in sicurezza e valorizzazione della Cripta e dei locali attigui, in quanto funzionale sia all’uso della struttura per attività pastorali, che a una sua più ampia fruizione da parte dei cittadini e dei turisti.
- a partire dal 2016 il Santuario ha provveduto all’apertura della Cripta, nonostante le precarie condizioni del sito, con meritevole impegno, grazie al sostegno dell’Associazione dei Volontari di Santa Maria di Castello, nell’ambito del Progetto Chiese Aperte;

PRESO ATTO

- che gli scavi effettuati dalla Soprintendenza nel 2024 all’interno della Cripta hanno messo in evidenza una serie di importanti strutture murarie, sepolture e reperti archeologici pertinenti alle fasi di età romana e tardoantica sottostanti il sedime della Cripta, nonché alle fasi di frequentazione culturale/funeraria di età medievale e post-medievale della stessa;
- che a seguito degli importanti rinvenimenti occorsi durante le indagini summenzionate, si è concordato di sviluppare un progetto di valorizzazione in situ del complesso archeologico rinvenuto, realizzando una pavimentazione modulare sopraelevata che permette oggi di fruire nella sua interezza del contesto archeologico-monumentale della Cripta;
- che i beni archeologici presenti e rinvenuti al disotto del sedime della Cripta sono da considerarsi, ai sensi dell’art. 91 del decreto legislativo n. 42/2004, pertinenti al patrimonio culturale dello Stato e pertanto soggetti alla normativa sopra citata che definisce i criteri relativi alle attività di valorizzazione dei beni culturali di pertinenza pubblica da parte dello Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali;

Sulla scorta di quanto sopra esposto, i Sottoscrittori del presente Accordo



CONCORDANO CHE

- la Cripta dei SS. Nazario e Celso rappresenti un luogo di culto che segna una delle prime fasi di cristianizzazione della città di Genova;
- la Cripta dei SS. Nazario e Celso e l’area archeologica sottostante il sedime rappresentino una realtà archeologia identitaria per la comprensione della topografia antica della città di Genova;
- l’impegno profuso da parte della Soprintendenza per la conservazione e la valorizzazione del sito debba necessariamente tendere a una piena fruibilità del monumento, ormai inserito *de facto* all’interno dei percorsi e delle attività di valorizzazione che in questi ultimi anni, grazie alla rete

dell'associazionismo culturale e degli stakeholder locali, si è andata strutturando e consolidando all'interno del centro storico genovese e in particolare nell'area dell'*oppidum* preromano e del *castrum* medievale;

- le attività di scavo, restauro e fruizione del sito realizzati dalla Soprintendenza all'interno della Cripta dei SS. Nazario e Celso rappresentino una prima e importante fase di un progetto più ampio volto allo sviluppo di attività di studio, valorizzazione e gestione dei percorsi di visita al patrimonio archeologico-monumentale connesso al sito e più in generale al complesso degli edifici di culto sorti all'interno del centro storico genovese;

E CONVENGONO

sull'opportunità di sottoscrivere un Accordo di valorizzazione, ex articolo 112, comma 4 del decreto legislativo n. 42/2004.

RITENUTO PERTANTO NECESSARIO

definire una strategia condivisa tra Soprintendenza, Arcidiocesi e Santuario finalizzata alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio culturale indicato nelle premesse;

LE PARTI SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE ACCORDO

Articolo 1 - (Oggetto e Finalità)

1. Le premesse fanno parte integrante del presente Accordo di valorizzazione.
2. Con il presente Accordo la Soprintendenza, l'Arcidiocesi e il Santuario definiscono i rispettivi impegni e competenze in merito alle modalità di valorizzazione e gestione dell'area archeologica della Cripta dei SS. Nazario e Celso sottostante il Santuario di N.S. delle Grazie al Molo;

Articolo 2 - (Linee guida)

1. La Soprintendenza, l'Arcidiocesi e il Santuario convengono sull'opportunità di perseguire le seguenti linee guida ritenute improcrastinabili:
 - a. Procedere nello sviluppo di azioni volte ad una corretta e incisiva opera di tutela e conservazione del patrimonio archeologico sottostante il Santuario di N.S. delle Grazie al Molo;
 - b. Migliorare le condizioni di fruizione della Cripta dei SS. Nazario e Celso attraverso l'approfondimento degli studi e il completamento del percorso di visita;
 - c. Predisporre un programma condiviso di manutenzione, gestione e controllo dell'area archeologica e, più in generale, dell'intero complesso culturale del Santuario di N.S. delle Grazie al Molo;

d. Sviluppare attività di studio, promozione e valorizzazione che permettano l'integrazione del Santuario di N.S. delle Grazie e dell'area archeologico-monumentale della Cripta dei SS. Nazario e Celso all'interno dei settori e dei percorsi legati ai beni culturali cittadini, anche grazie a sinergie e accordi con le associazioni culturali già attive sul territorio e gli altri Enti territoriali.

Articolo 3 - (Obiettivi)

1. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 1 e delle linee guida di cui all'art. 2, la Soprintendenza, l'Arcidiocesi e il Santuario concordano di perseguire i seguenti obiettivi:

- a) Programmare le necessarie opere di completamento del percorso di visita e delle dotazioni impiantistiche necessarie alla conservazione e alla valorizzazione della Cripta dei SS. Nazario e Celso, anche mediante l'attivazione di servizi funzionali al miglioramento degli standard di fruizione;
- b) Definire le opportune attività di controllo e manutenzione, nonché garantire i costi di esercizio necessari alla corretta gestione e funzionamento degli impianti;
- c) Promuovere e attuare iniziative di sviluppo culturale da realizzare in collaborazione con gli stakeholder e le associazioni culturali già attive sul territorio, al fine di potenziare l'offerta di servizi di fruizione in modo tale da renderla idonea a soddisfare le molteplici esigenze dei cittadini e dei visitatori.

Articolo 4 - (Modalità di collaborazione e impegni delle parti)

- 1. La Soprintendenza si impegna allo sviluppo di programmi di studio, messa in sicurezza e miglioramento delle condizioni di fruizione della Cripta dei SS. Nazario e Celso;
- 2. Il Santuario si impegna a coprire i costi di esercizio relativi alle forniture elettriche, così come le attività di accoglienza ai visitatori individuando le soluzioni tecniche e organizzative più opportune anche attraverso accordi con l'associazionismo già attivo sul territorio nel campo della valorizzazione delle realtà ecclesiastiche di interesse archeologico-monumentale, anche in accordo con l'Ufficio Beni Culturali dell'Arcidiocesi;
- 3. Eventuali donazioni e offerte raccolte in occasione delle visite saranno gestite dal Santuario per provvedere alle spese di cui al precedente punto 2;
- 4. La Soprintendenza e l'Arcidiocesi si impegnano, nel rispetto e nei limiti delle disposizioni vigenti e delle proprie competenze, a concorrere alla valorizzazione del contesto archeologico-monumentale della Cripta dei SS. Nazario e Celso, grazie ad una collaborazione volta allo sviluppo di progetti di fruizione e musealizzazione estesi anche alle realtà ecclesiastiche di interesse archeologico-monumentali connesse al percorso di visita dell'oppidum e del centro storico genovese;

Articolo 5 - (Pubblicazioni e divulgazione delle attività e dei risultati)

- a. Le eventuali pubblicazioni e i materiali illustrativi prodotti nel corso delle fasi attuative del presente Accordo di Valorizzazione sono da intendersi di comune proprietà delle Parti, le quali condideranno e concorderanno i contenuti e le forme della loro diffusione ed edizione.
- b. Le pubblicazioni e i materiali illustrativi sopracitati dovranno riportare i loghi delle Parti sottoscrittrici del presente Accordo.
- c. I loghi dei Soggetti sottoscrittori apposti sulle pubblicazioni e i materiali illustrativi sopracitati avranno pari visibilità e dignità.
- d. Qualunque altra forma di presentazione o comunicazione a terzi mediante comunicati e conferenze stampa, trasmissioni televisive e radiofoniche compresa la diffusione via internet e la partecipazione a convegni, seminari ecc., da parte dei firmatari sarà preventivamente concordata tra i medesimi sottoscrittori del presente Accordo.

Art. 6 (Referenti operativi)

Per il conseguimento degli obiettivi di cui al presente Protocollo d'intesa, ciascuna parte mette sin d'ora a disposizione dell'altra i propri referenti operativi individuati, rispettivamente, nel Dott. Simon Luca Trigona, funzionario archeologo, per la Soprintendenza, e nella dott.ssa Grazia Di Natale, coordinatore dell'Ufficio Beni Culturali dell'Arcidiocesi di Genova, in accordo con Don Davide Ricci, Rettore del Santuario di N.S. delle Grazie al Molo;

Articolo 7 - (Durata e revisione dell'Accordo)

- e. Il presente Accordo di valorizzazione ha durata di anni 6 (sei) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere prorogato per un ulteriore periodo di pari durata con accordo scritto tra le parti firmatarie.
- f. Il presente Accordo può essere modificato con atti integrativi da parte dei soggetti sottoscrittori a seguito di sopravvenienze di fatto e di diritto, nonché a seguito di verifiche in merito al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 e sulla base dei risultati conseguiti.
- g. Eventuali modifiche e/o integrazioni saranno concordate tra le parti e formalizzate mediante la stipulazione di appositi atti modificativi e/o integrativi del presente Accordo, attraverso comunicazione in forma scritta da inviare tramite PEC. A tal proposito, le Parti indicano i relativi indirizzi:

per la Soprintendenza: via Balbi 10 – 16126 Genova

PEC sabap-met-ge@pec.cultura.gov.it

per l'Arcidiocesi: piazza Matteotti, 4 – 16123 Genova

PEC beniculturali@pec.diocesi.genova.it

Articolo 8 - (Riservatezza e privacy)

1. Le Parti sono e reciprocamente si considerano, ciascuna per quanto di propria competenza, Titolari autonomi dei trattamenti connessi esclusivamente al presente Accordo. In quest'ottica, le Parti garantiscono che tutti i dati personali saranno fatti oggetto solo dei trattamenti strettamente necessari all'espletamento delle attività ivi previste, nel più assoluto rispetto di quanto imposto dalla vigente normativa posta a tutela dei dati personali.
2. Le Parti, a tal proposito, sotto la propria esclusiva responsabilità, confermano di ben conoscere e applicare il GDPR, il D.Lgs 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018, nonché ogni provvedimento emanato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali rilevante rispetto alle attività di cui al presente Accordo. Per tal via, le Parti garantiscono l'adeguatezza delle misure di sicurezza adottate nonché di avere formato in materia di privacy i propri dipendenti e/o collaboratori e, più in generale, di applicare puntualmente alla propria organizzazione la citata normativa, garantendo che le informazioni e i dati eventualmente assunti in esecuzione del presente Accordo siano utilizzati limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi dello stesso.

Articolo 9 - (Firma digitale)

Il presente accordo, in formato cartaceo, è sottoscritto dalle Parti con firma autografa.

Articolo 10 - (Norma di rinvio)

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si richiamano, in quanto applicabili, le disposizioni di legge previste in materia e quelle del Codice Civile.

Articolo 11 - (Foro competente)

1. Le parti stabiliscono di dirimere amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla interpretazione ed esecuzione del presente accordo e, nel caso in cui ciò non sia possibile, prendono atto che la competenza esclusiva sarà del Foro di Genova e come individuato dall'art.23 c.p.c.

Genova 8 maggio 2025

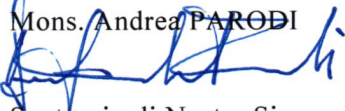
Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per la città Metropolitana di Genova e la provincia di La Spezia

Arch. Cristina BARTOLINI



Arcidiocesi di Genova

Mons. Andrea PARODI



Santuario di Nostra Signora delle Grazie al Molo

da Paolo da

Don Davide RICCI